

N. 526-558-A

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

## **RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE  
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

**(Relatore: LUCCHESI)**

SULLA

### **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMBURINI, BOCCHI, PANI, BALDASSARI, CALAMINICI, CASALINO, COMINATO LUCIA, CUFFARO, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, PERNICE, VIGNOLA**

*Presentata il 9 agosto 1979*

---

Norme in materia di programmazione portuale

---

E SULLA

### **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, LA ROCCA, LUCCHESI, MORAZZONI, PICCINELLI, TOMBESI, ZOPPI**

*Presentata l'11 agosto 1979*

---

Norme in materia di programmazione portuale

---

*Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1980*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella complessa elaborazione della prima parte della riforma dell'ordinamento portuale italiano — un impegno che ha riguardato la VI, la VII, e ora anche l'VIII legislatura repubblicana — la X Commissione ha tenuto presenti alcuni obiettivi essenziali rappresentati dalla necessità: di rendere finalmente le strutture portuali adeguate rispetto alle esigenze complessive del trasporto marittimo con interventi decisivi che invertano la tendenza ad adottare provvedimenti tampone; di ricercare i modi per sollecitare interventi risolutivi e concentrarne una consistente quota-parte su alcuni scali « strategici » per il paese; di individuare nel Ministero della marina mercantile il centro della programmazione portuale e di potenziarne le attribuzioni; di saldare la politica portuale con la politica dei trasporti, anche secondo le indicazioni emerse nella Conferenza nazionale per i trasporti.

Avendo come unico reale dato di paragone una legge che risale al 1885, la X Commissione ha lavorato in questi mesi del 1979 e del 1980 alla complessa materia secondo un approccio graduale (confermando in questo scelte già fatte dal Parlamento durante la VII legislatura), privilegiando prima l'aspetto programmatico vero e proprio e riservando ad un momento successivo le scelte sulle gestioni, sulla classificazione, sul lavoro portuale, con una conferma sostanziale dell'accordo raggiunto tra le forze politiche più significative durante la VII legislatura e con la volontà di mantenere sostanzialmente inalterato il quadro di riferimento, operando tuttavia alcuni miglioramenti adeguati a consentire ai vari organismi previsti dalla riforma una reale snellezza operativa.

Così il Comitato nazionale dei porti e le Conferenze organizzative portuali hanno visto confermata la loro funzione di momenti di partecipazione, di elaborazione,

di proposta e rispondono all'obiettivo di conciliare le varie forze presenti nel settore ed interessate ad operare con criteri di efficienza e di produttività.

Si tratta — ne siamo consapevoli — di vincere resistenze tenaci che sono presenti anche in questa fase, talora in forma palese, talaltra in maniera camuffata, come sempre avviene quando si tende a trasformare verso il nuovo.

Di fronte alle opinioni ed alle critiche di chi ritiene di possedere la fonte del sapere e finge di assumere posizioni avanzate « purché nulla cambi », ribadiamo di non aver la pretesa di aver scritto un « Vangelo », ma di avere elaborato un testo, sempre modificabile, che consente, per la prima volta, di esperire almeno un tentativo di cambiamento.

Del resto, forse mai come nella elaborazione di questo testo, il Parlamento si è aperto al confronto con sindacati, enti, organismi, operatori, recependo quanto era possibile, purché non in contrasto con il principio riformatore. Comunque la comune convinzione emersa all'interno della X Commissione è sempre rimasta quella che non ci sia consentito indugiare ancora.

Oggi la situazione della nostra portualità è per larghe linee ancora quella degli anni '60; la carenza di capacità ricettiva e le deficienze di carattere funzionale continuano ad avere conseguenze disastrose, quali l'introduzione di sopranoili in entrata (e qualche volta anche in uscita) ed il connesso dirottamento di correnti di traffico « ricco » verso altri porti dell'area mediterranea e comunitaria.

Si aggiungano a questo le note carenze del sistema dei collegamenti per cui, ad esempio, i chilometri per giorno di trasporto per ferrovia sono da noi largamente superiori a quelli degli altri paesi, tanto che si assiste, di fatto, a scelte di paesi comunitari che evitano l'introduzione in Italia delle loro strutture per trasporto-merci, ed avremo un elemento in più

di meditazione. Tra l'altro — per inciso — il piano integrativo delle ferrovie dello Stato, finalmente presentato, non pare complessivamente consono alle indicazioni date dal Parlamento per il decongestionamento del sistema ferroviario e la realizzazione di linee realmente tra loro alternative; analogo ragionamento — sempre per inciso — vale per trasporto su gomma — e lo sottolineiamo nel momento nel quale sembra possibile riaprire il discorso sul completamento di alcune strutture autostradali (ad esempio la Livorno-Civitavecchia) e la razionalizzazione di alcune primarie strutture della viabilità ordinaria.

Nè finora i vari piani di interventi straordinari hanno mai risolto o avviato a soluzione i problemi della nostra portualità che sono di ben altre dimensioni. Si è trattato sempre, nella sostanza, di provvedimenti tampone che hanno solo consentito almeno di evitare un ulteriore degrado dei nostri porti e che hanno sempre risentito, nella loro formulazione, dell'antico malanno diarchico (il Ministero della marina mercantile nel cui ambito rientrano — almeno in linea di principio — le previsioni programmatiche e variegate competenze in materia portuale; e quello dei lavori pubblici, con compiti di concreta esecuzione delle opere), un problema questo irrisolvibile se continuiamo ad affrontarlo in termini di gelosia corporativa; risolvibile invece (ed improcrastinabile) se prende piede la convinzione nel Parlamento e nel Governo (soprattutto in quest'ultimo) della necessità di impostare una vera e propria « politica del mare » con un ministero onnicomprensivo delle competenze, agile, dotato di strumenti validamente operativi. Tante volte, non soltanto da adesso, abbiamo detto che ci è parso di vedere un qualche sintomo di volontà in questa direzione dopo che si è fatto di tutto negli anni addietro — con una cecità che ha del paradossale — per distruggere anche quello che c'era.

Occorre, in verità, una inversione di tendenza che sostituisca alle pressioni specifiche o, peggio, di campanile (che non sono mai il frutto di un ragionamento seriamente programmatico), il concetto

della necessità che lo Stato affronti presto i problemi dei porti italiani in maniera risolutiva e globale e con una visione programmata.

In questa direzione è stato centralizzato il nostro impegno di porre intanto alcuni punti fermi rispetto ai quali non sia più possibile tornare indietro e di affermare che, se mancano criteri anche minimali di programmazione, non ci potrà mai essere una visione d'assieme delle prospettive dei porti italiani e che le previsioni finiscono sempre per essere dispersive. Bisogna avere in effetti la forza di resistere alle pressioni particolari e mantenere inalterata la capacità di scelta.

La stessa concentrazione degli interventi a nulla varrebbe se si traducesse in un premio alla inefficienza.

Ecco perché c'è davvero il bisogno, prima di adottare provvedimenti, di verificare, scalo per scalo, il rapporto tra banchine esistenti ed *hinterland*, le possibilità di realizzare rapidi collegamenti in termini di reale economia dei trasporti, e di non sfuggire — lo ripetiamo — alla necessità di individuare alcuni (ed io preciso pochi) scali strategici per il paese, come hanno avuto il coraggio di fare altre nazioni che ora godono, avendo avuto appunto quel coraggio, di rendite di privilegio.

Dovrà trattarsi di scali che abbiano una capacità trainante per l'economia marittima del paese, per evitare una ulteriore marginalizzazione della nostra rete portuale rispetto a quella comunitaria ed extracomunitaria. È inoltre necessario tener conto delle esigenze di flessibilità del rapporto tra costo e redditività delle spese, del ruolo dei singoli porti nel quadro dell'area mediterranea e comunitaria, anche in relazione con alcuni traffici specializzati in oggettivo sviluppo (ad esempio navi *ro-ro* e — in prospettiva breve — navi per trasporto di carbone e relative strutture portuali attrezzate).

E come non tener conto della necessità di uno snellimento nelle procedure? A fronte di meccanismi rapidi ed efficaci adottati anche nella area comunitaria, in Italia oggi si continua a ritenere necessa-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rio un tempo medio da 8 a 16 mesi per le costruzioni marittime e portuali e da 12 a 18 mesi per la fornitura di apparecchiature, impianti e mezzi meccanici, utilizzando per le prime il sistema della licitazione privata e per le seconde quello dell'appalto-concorso e considerando tutte le fasi istruttorie e l'acquisizione dei pareri necessari. Si pongono cioè oggettivamente alla nostra attenzione esigenze di una riforma ormai indilazionabile del sistema procedurale per conseguire qualche consistente economia e cercare di recuperare, per quanto possibile, il terreno perduto.

Al complesso di queste necessità risponde la logica del nostro impegno, ed il disegno dei compiti che abbiamo inteso attribuire al Comitato nazionale dei porti ed alle Conferenze organizzative portuali, risponde alle stesse esigenze di razionalità e di movimento per realizzare le quali abbiamo elaborato uno strumento operativo che riteniamo congruo, costituito dal piano nazionale per i porti.

La verità vera è che non si può continuare a ragionare sulla base di posizioni statiche ed intoccabili mentre si constata che nel mondo marittimo internazionale si verificano costanti inarrestabili mutamenti.

Da qui nessuna posizione precostituita ed immutabile, ma necessità di una costante revisione metodica del panorama complessivo della portualità nazionale, alla ricerca degli assestamenti di posizione che dovranno rapidamente tradursi nelle modificazioni ai singoli piani portuali.

Tale esigenza risulta anche dalla conclusione dell'indagine svolta al Senato sui porti nazionali che ha evidenziato la negatività dei sistemi basati sulla continuità del ruolo a qualunque prezzo.

Ma anche la stessa indagine sugli scali comunitari effettuata dai servizi della Commissione europea e più volte sancite nei documenti del Parlamento europeo, sottolinea la stessa esigenza, cioè che la validità di uno scalo deve risultare non da posizioni formalmente attribuitegli a tavolino, ma dalla capacità di fornire servizi efficienti e costi economicamente validi

e che sia opportuna la concentrazione degli interventi sugli scali che, per obiettive motivazioni, siano in grado di fornire prestazioni di alto livello qualitativo e quantitativo.

Il criterio della elasticità, anche al fine di consentire tempi brevissimi nelle modifiche che si rendono necessarie nei piani regolatori e che potranno validamente essere realizzate solo attraverso procedure già allo scopo programmate, rappresenta la conseguenza logica di questa impostazione che non potrà non tradursi anche in indicazioni di localizzazione e di specializzazione.

Si è ritenuto cioè necessario operare per la creazione di una base uniforme dalla quale i singoli porti possano svilupparsi per impostare i relativi programmi di ordine infrastrutturale e di acquisizione di traffico nell'ambito del concetto — che qui viene ribadito e confermato — della libertà di concorrenza fra i singoli scali nell'acquisizione di traffico, tanto nazionale che internazionale, una libertà di concorrenza basata su principi di carattere economico e sulla qualità dei servizi prestati.

Da quanto sopra discende la considerazione che è anche necessario giungere ad una armonizzazione della struttura degli enti di gestione di tutti i porti secondo caratteristiche il più possibile moderne (imprenditorialità, gestione basata sul principio dei profitti e delle perdite, effettiva autonomia).

Quello delle gestioni è un passaggio « spinoso » e difficilmente risolvibile. Su questo, in effetti, si è arenato il lavoro nella VII legislatura.

Le difficoltà incontrate sono anche alla base della decisione di proporre alla approvazione del Parlamento uno « stralcio » relativo ai momenti programmatici. Ma l'auspicio rimane ancora quello che dopo l'auspicata approvazione di questa prima parte — che raccomando all'Assemblea — si possa riprendere il lavoro interrotto e definire i problemi irrisolti delle gestioni e della classificazione verso l'obiettivo di una riforma completa e risolutiva.

LUCCHESI, *Relatore*

TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

---

TITOLO I  
ORGANI  
DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

ART. 1.

*(Politica portuale, competenze del Ministero della marina mercantile e partecipazione delle Regioni).*

Lo sviluppo e il potenziamento dei porti marittimi si attuano con una politica portuale che ha come obiettivo la creazione di un assetto portuale nazionale unitario, organico e coordinato, competitivo sul piano economico.

Lo sviluppo, il potenziamento e la funzionalità dei porti marittimi sono di competenza del Ministero della marina mercantile, il quale promuove e attua la politica portuale secondo le modalità indicate dalla presente legge nel quadro della programmazione economica e sulla base del piano nazionale dei porti.

Le Regioni, in quanto organismi fondamentali per la programmazione dell'uso del territorio e dello sviluppo economico, partecipano a dette competenze per quanto a loro attribuito dalla presente legge e da altre leggi dello Stato.

ART. 2.

*(Istituzione ed attribuzioni  
del Comitato nazionale dei porti).*

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato nazionale dei porti. Esso ha i seguenti compiti:

a) elabora il piano nazionale dei porti anche sulla base delle proposte di programmazione portuale regionale avanzate dalle regioni marittime;

b) esamina periodicamente lo stato di attuazione del piano nazionale nonché dei piani esecutivi dei porti, formulando osservazioni e proposte, e redige una relazione annuale sullo stato dell'economia portuale e sull'attuazione degli indirizzi di politica portuale già programmati;

c) dà pareri e formula proposte in relazione a collegamenti organici del sistema italiano dei trasporti marittimi ed intermodali con quelli dei paesi esteri con i quali sia opportuno stabilire strette connessioni;

d) dà parere obbligatorio per l'approvazione dei piani regolatori portuali sotto il profilo della loro rispondenza alle direttive del piano nazionale dei porti;

e) svolge analisi relative alle gestioni portuali ed indica i criteri intesi ad accrescere l'economicità e l'efficienza delle gestioni stesse, con riferimento anche alle tariffe dei servizi portuali;

f) dà parere obbligatorio sulle proposte relative alla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale e di aziende dei mezzi meccanici, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale, nello ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

g) dà parere su tutti gli altri temi portuali per i quali, obbligatoriamente o facoltativamente, sia interpellato dal Ministro della marina mercantile;

h) studia ogni altra questione rilevante per la politica portuale, al fine di aumentare il grado di produttività e di competitività dei porti.

### ART. 3.

*(Composizione del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro della marina mercantile, che può all'uopo delegare un Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari, o da un loro rappresentante, delle seguenti direzioni generali

del Ministero della marina mercantile: navigazione, traffico marittimo, lavoro marittimo e portuale, demanio marittimo e porti, pesca marittima e affari generali;

2) dall'ispettore generale delle capitanerie di porto o da un suo sostituto;

3) da tre rappresentanti, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e programmazione economica, dal Ministero dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) dal titolare della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

5) da sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale istituita dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) da sette rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale, tre dalle federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti ed uno dalle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

7) da sei rappresentanti degli utenti portuali, designati da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori; flotta preminente interesse nazionale; commercianti, industriali; spedizionieri;

8) da un rappresentante dell'Assoporti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quinquennio stesso.

L'ufficio di segreteria del Comitato è diretto da un segretario, con qualifica di dirigente superiore, ed è composto da un vice segretario, con qualifica di primo dirigente, e da tre impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

## ART. 4.

*(Partecipazione consultiva al Comitato).*

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano, a titolo consultivo, il presidente degli Enti autonomi portuali e i presidenti delle conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 7.

## ART. 5.

*(Gruppo di lavoro permanente).*

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano a titolo consultivo:

a) un esperto per ciascuno dei seguenti settori:

- 1) economia dei trasporti;
- 2) economia dello sviluppo industriale;
- 3) opere marittime;
- 4) problemi finanziari;
- 5) urbanistica e assetto del territorio;

b) esperti in altri settori tra i quali igiene, ecologia ed energetica che risultino di particolare interesse per l'attività del Comitato, fino ad un massimo di cinque.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati con decreto dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale dei porti nella sua prima riunione e durano in carica cinque anni. Essi costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato che ha il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.



Con il medesimo decreto sono fissate dal Ministro della marina mercantile le modalità di organizzazione e di funzionamento di tale gruppo di esperti.

ART. 6.

*(Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro della marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su motivata richiesta di almeno dieci suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Comitato nazionale dei porti si articola in Commissioni in base al proprio regolamento.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della pubblica amministrazione nonché rappresentanze sindacali e di categoria in grado di fornire dati ed indicazioni utili per l'attività stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

ART. 7.

*(Istituzioni e compiti delle conferenze organizzative portuali).*

Sono istituite le conferenze organizzative portuali i cui ambiti sono definiti dal Comitato nazionale dei porti di cui all'articolo 2, in base alle caratteristiche degli scali, alla loro dislocazione, alle connessioni dei traffici e delle infrastrutture ed a criteri di organica programmazione.

Le conferenze si riuniscono periodicamente per formulare raccomandazioni e

proposte, collaborando con l'amministrazione della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile, di sua iniziativa o su proposta del Comitato nazionale dei porti, richiede alle conferenze organizzative portuali relativamente ai porti della rispettiva circoscrizione:

a) elementi per la redazione del piano nazionale dei porti anche attraverso la presentazione di proposte di programmazione portuale regionale;

b) osservazioni sull'andamento delle gestioni portuali;

c) parere obbligatorio sulla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale o di aziende dei mezzi meccanici e magazzini, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

d) proposte per la classificazione e specializzazione dei porti;

e) pareri e proposte sul potenziamento e la razionalizzazione delle strutture portuali pescherecce anche in relazione ai problemi dell'approvvigionamento alimentare del paese;

f) osservazioni e proposte in relazione alla salvaguardia ambientale delle zone marittime di pesca cui le strutture ed attrezzature portuali e dell'entroterra sono funzionali.

I pareri, gli elementi, le osservazioni e le proposte di cui ai commi precedenti debbono essere espressi entro il termine di 45 giorni dalla rispettiva richiesta.

I pareri non formulati entro tale termine si intendono resi in senso favorevole.

#### ART. 8.

*(Composizione delle conferenze organizzative portuali).*

Il presidente di ciascuna conferenza organizzativa portuale è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta delle regioni interessate.

La conferenza è composta come segue:

1) dai direttori delle direzioni marittime comprese nel rispettivo ambito;

2) da cinque rappresentanti per ogni regione nel cui territorio rientrano i porti medesimi, eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo da assegnare tre rappresentanti alla maggioranza e due alla minoranza;

3) dai comandanti delle capitanerie di porto comprese nel rispettivo ambito;

4) dai direttori degli uffici del genio civile - opere marittime esistente nell'ambito territoriale di competenza della conferenza organizzativa portuale;

5) dai capi delle circoscrizioni doganali comprendenti i porti di competenza della conferenza organizzativa portuale;

6) dai direttivi dei compartimenti delle ferrovie dello Stato e dai direttori dei compartimenti dell'ANAS competenti per il territorio in cui ricadono i suddetti porti;

7) dai presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province nel cui territorio rientrano i porti di cui sopra, o da un loro rispettivo rappresentante;

8) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune capoluogo di provincia il cui territorio sia compreso nell'ambito di competenza della conferenza organizzativa portuale e dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune sede di un porto compreso nello stesso ambito e che nell'ultimo triennio abbia movimentato merci (esclusi gli oli minerali) per un quantitativo medio annuo superiore a 500 mila tonnellate;

9) da sette rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale, tre dalle federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti ed uno dalle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

10) da sette rappresentanti degli utenti portuali designati uno da ciascuna

delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi, armatori, commercianti, industriali, spedizionieri, industria cantieristica, agricoltori;

11) dal presidente di ogni ente autonomo di gestione portuale e di ogni azienda dei mezzi meccanici e magazzini che operi in un porto di competenza della conferenza.

Alle conferenze organizzative portuali interessanti i territori di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore marittimo della sede presso la quale è istituita la conferenza.

I componenti delle conferenze organizzative portuali sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per cinque anni e, dopo la scadenza, possono essere confermati. I componenti che siano nominati nel corso del quinquennio per sopperire ad eventuali vacanze formatesi nelle diverse categorie, rimarranno in carica fino al termine del quinquennio.

Ogni conferenza organizzativa portuale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un segretario titolare e da un segretario supplente, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale dell'Amministrazione.

#### ART. 9.

*(Convocazione e funzionamento delle conferenze organizzative portuali).*

Ciascuna conferenza organizzativa portuale viene convocata dal suo presidente almeno due volte all'anno, ovvero in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze di ciascuna conferenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

## TITOLO II

### STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

#### ART. 10.

*(Piano nazionale dei porti).*

Per aumentare il grado di competitività e di efficienza dei porti marittimi e per incentivare e migliorare il traffico nazionale ed internazionale, il Ministro della marina mercantile approva il piano nazionale dei porti elaborato dal Comitato nazionale dei porti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.

Il piano nazionale dei porti:

a) compie la scelta del ruolo e dell'importanza dei diversi porti e quindi indica le priorità degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti, tenendo conto anche della funzione internazionale dei porti che deriva sia dal tipo di traffico esistente che dagli accordi internazionali;

b) determina l'ambito territoriale dei porti in relazione alle esigenze del loro sviluppo, alle caratteristiche qualitative e quantitative del traffico, ai servizi e alle connesse attività industriali, ai collegamenti con il sistema aereo, idroviario, ferroviario e viario nazionale ed internazionale;

c) dispone nuovi insediamenti portuali che si palesino eventualmente necessari in rapporto al prevedibile andamento delle correnti di traffico od a nuove esigenze connesse con lo sviluppo produttivo, determinando il numero, la categoria di appartenenza e la circoscrizione dei medesimi in base alla funzione loro assegnata;

d) stabilisce le linee ed i criteri fondamentali per i piani di ristrutturazione, di conversione e di potenziamento portuali indicando e motivando le priorità ed i tempi da osservarsi per la loro realizzazione;

e) indica la previsione di spesa per tutte le opere e le attrezzature portuali marittime da realizzarsi, che andranno secondo i casi a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, nonché degli Enti autonomi di gestione portuale, delle Aziende dei mezzi meccanici, della Cassa per il Mezzogiorno o di altri soggetti in base ai rispettivi ordinamenti;

f) per l'esecuzione delle opere previste per l'ampliamento del demanio portuale indica in ciascun porto i beni da espropriare e quelli che dovranno essere ceduti dallo Stato.

Le previsioni del piano in ordine alla acquisizione delle aree e all'esecuzione delle opere equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti di costruzione, completamento, ampliamento e potenziamento delle opere e attrezzature portuali marittime non possono essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno in mancanza di specifica previsione del piano nazionale dei porti o di apposita delibera del Comitato nazionale dei porti che costituisce variante del piano stesso, una volta che sia approvato nelle forme previste dal successivo articolo 12.

#### ART. 11.

*(Piani regionali dei porti).*

Le regioni marittime elaborano un proprio piano regionale dei porti in conformità col piano nazionale e come sua articolazione. Il Comitato nazionale dei porti lo approva dopo averne verificato la congruità col piano nazionale dei porti e la compatibilità reciproca fra i diversi piani regionali.

## ART. 12.

*(Approvazione, durata e revisione del piano nazionale dei porti).*

Il piano nazionale dei porti è elaborato dal Comitato nazionale dei porti ed è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, previa valutazione del CIPE di conformità con gli indirizzi della programmazione e con il contenuto del piano generale dei trasporti. Il Ministro della marina mercantile presenta il piano al Parlamento e predispone con apposito disegno di legge le relative autorizzazioni di spesa.

Il piano ha durata decennale. Alla revisione e integrazione del piano si provvede con la stessa procedura di cui al precedente comma.

## ART. 13.

*(Primo insediamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali).*

Il Ministro della marina mercantile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

a) ad insediare il Comitato nazionale dei porti;

b) a determinare le sedi delle conferenze di cui all'articolo 7;

c) a fissare la data entro la quale i presidenti devono provvedere alla prima convocazione delle conferenze.

## ART. 14.

*(Regolamento del Comitato nazionale dei porti).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale dei porti adotterà con propria deliberazione il regolamento relativo al proprio funzionamento. Tale regolamento è approvato

con decreto del Ministro della marina mercantile.

Prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento, per il funzionamento del Comitato vale, per quanto applicabile, il regolamento del Consiglio superiore della marina mercantile.

ART. 15.

*(Revisione dei piani regolatori portuali).*

Entro un anno dalla data di approvazione del piano nazionale dei porti, si dovrà provvedere alla revisione dei vigenti piani regolatori dei porti per adeguarli alle previsioni di sviluppo previste dal piano suddetto.

ART. 16.

*(Spese di organizzazione e di funzionamento).*

Per le spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 800 milioni da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

I compensi per la partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle spese di funzionamento del Comitato nazionale dei porti rientra il compenso degli esperti di cui al precedente articolo 5 da determinarsi da parte del Ministro della marina mercantile con il decreto di nomina, per il quale si applicano criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero



del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

Per la disponibilità di personale da destinare stabilmente ed esclusivamente all'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, la dotazione organica del ruolo dirigenziale amministrativo del Ministero della marina mercantile è aumentato di un posto, nella qualifica di dirigente superiore, e di un posto, nella qualifica di primo dirigente. I predetti posti potranno essere coperti a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 1981.

## PROPOSTE DI LEGGE

N. 526

## TITOLO I

ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE  
PORTUALE

## ART. 1.

*(Politica portuale, competenze del Ministero della marina mercantile e partecipazione delle Regioni).*

Lo sviluppo e il potenziamento dei porti marittimi si attuano con una politica portuale che ha come obiettivo la creazione di un assetto portuale nazionale unitario, organico e coordinato, competitivo sul piano economico.

Lo sviluppo, il potenziamento e la funzionalità dei porti marittimi sono di competenza del Ministero della marina mercantile, il quale promuove e attua la politica portuale secondo le modalità indicate dalla presente legge nel quadro della programmazione economica e sulla base del piano nazionale dei porti.

Le Regioni, in quanto organismi fondamentali per la programmazione dell'uso del territorio e dello sviluppo economico, partecipano a dette competenze per quanto a loro attribuito dalla presente legge e da altre leggi dello Stato.

## ART. 2.

*(Istituzione ed attribuzioni del Comitato nazionale dei porti).*

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato nazionale dei porti. Esso ha i seguenti compiti:

a) elabora il piano nazionale dei porti anche sulla base delle proposte di programmazione portuale regionale avanzate dalle regioni marittime;

b) esamina periodicamente lo stato di attuazione del piano nazionale nonché dei piani esecutivi dei porti, formulando osservazioni e proposte, e redige una relazione annuale sullo stato dell'economia portuale e sull'attuazione degli indirizzi di politica portuale già programmati;

c) esamina e dà pareri sui progetti di sviluppo, miglioramento e coordinamento dei collegamenti del sistema dei trasporti marittimi con gli altri sistemi di trasporto;

d) dà parere obbligatorio per l'approvazione dei piani regolatori portuali sotto il profilo della loro rispondenza alle direttive del piano nazionale dei porti;

e) svolge analisi relative alle gestioni portuali ed indica i criteri intesi ad accrescere l'economicità e l'efficienza delle gestioni stesse, con riferimento anche alle tariffe dei servizi portuali;

f) dà parere obbligatorio sulle proposte relative alla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale e di aziende dei mezzi meccanici, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale, nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

g) dà parere su tutti gli altri temi portuali per i quali, obbligatoriamente o facoltativamente, sia interpellato dal Ministro per la marina mercantile;

h) studia ogni altra questione rilevante per la politica portuale, al fine di aumentare il grado di produttività e di competitività dei porti.

### ART. 3.

#### *(Composizione del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro per la marina mercantile, che può all'uopo delegare un Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari delle direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) dall'ispettore generale della capitaneria di porto o da un suo sostituto;

3) da tre rappresentanti, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e programmazione economica, dal Ministero dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) dal titolare della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

5) da sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale istituita dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tre dalle Federazioni unitarie dei lavoratori dei trasporti;

7) da sei rappresentanti degli utenti portuali, designati da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori; flotta preminente interesse nazionale; commercianti; industriali, spedizionieri;

8) dai presidenti delle Conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 7;

9) da un rappresentante dell'Assoporti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quinquennio.

Gli uffici di segreteria del Comitato sono costituiti da un segretario e da tre vice segretari, scelti dal Ministro per la marina mercantile fra il personale direttivo dell'Amministrazione.

## ART. 4.

*(Partecipazione consultiva al Comitato da parte dei presidenti degli Enti di gestione portuale).*

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano, a titolo consultivo, i presidenti degli Enti autonomi portuali.

## ART. 5.

*(Gruppo di lavoro permanente).*

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano a titolo consultivo:

a) un esperto per ciascuno dei seguenti settori: economia dei trasporti; economia dello sviluppo industriale; opere marittime; problemi finanziari; urbanistica e assetto del territorio;

b) esperti in altri settori che risultino di particolare interesse per l'attività del Comitato, fino ad un massimo di cinque, di cui due designati tra i funzionari del Ministero della marina mercantile.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale dei porti nella sua prima riunione, e durano in carica cinque anni. Essi costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato che ha il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

Tale gruppo elegge nel proprio interno un coordinatore ed imposta la propria attività secondo un programma riferito all'ordine dei lavori del Comitato. Ove occorra, per ricerche e documentazioni di carattere specifico, esso può avvalersi dell'opera di istituti ed enti tecnico-scientifici iscritti in apposito albo da istituire con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il gruppo di lavoro viene convocato dal coordinatore quando necessario, e comunque almeno una volta al mese.

## ART. 6.

*(Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro per la marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su motivata richiesta di almeno dieci suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Comitato nazionale dei porti si articola in Commissioni in base al proprio regolamento. Ai lavori delle medesime possono partecipare a titolo consultivo gli esperti di cui al precedente articolo.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della pubblica amministrazione in grado di fornire dati ed indicazioni utili per l'attività stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

## ART. 7.

*(Istituzioni e compiti delle conferenze organizzative portuali).*

Sono istituite le conferenze organizzative portuali dell'Alto Tirreno, del Basso Tirreno, dello Jonio e del Basso Adriatico, dell'Alto Adriatico, della Sicilia, della Sardegna.

Le conferenze si riuniscono periodicamente per formulare raccomandazioni e proposte, collaborando con l'amministrazione della marina mercantile.

Il Ministro per la marina mercantile, di sua iniziativa o su proposta del Comitato nazionale dei porti, richiede alle con-

ferenze organizzative portuali relativamente ai porti della rispettiva circoscrizione:

a) elementi per la redazione del piano nazionale dei porti anche attraverso la presentazione di proposte di programmazione portuale regionale;

b) osservazioni sull'andamento delle gestioni portuali;

c) parere obbligatorio sulla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale o di aziende dei mezzi meccanici e magazzini nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

d) proposte per la classificazione e specializzazione dei porti;

e) parere su ogni altra questione che abbia rilievo per la politica portuale nazionale.

I pareri di cui al comma precedente devono essere espressi entro il termine di quarantacinque giorni dalla rispettiva richiesta; trascorso tale termine senza formulazione del parere, questo s'intende reso in senso favorevole.

#### ART. 8.

*(Composizione delle conferenze organizzative portuali).*

Il presidente di ciascuna conferenza organizzativa portuale è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta delle regioni interessate.

La conferenza è composta come segue:

1) dai direttori delle direzioni marittime comprese nel rispettivo ambito;

2) da cinque rappresentanti per ogni regione nel cui territorio rientrano i porti medesimi, eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo da assegnare tre rappresentanti alla maggioranza e due alla minoranza;

3) dai comandanti delle capitanerie di porto comprese nel rispettivo ambito;

4) dai direttori degli uffici del genio civile - opere marittime esistente nell'ambito territoriale di competenza della conferenza organizzativa portuale;

5) dai capi delle circoscrizioni doganali comprendenti i porti di competenza della conferenza organizzativa portuale;

6) dai direttivi dei compartimenti delle ferrovie dello Stato e dai direttori dei compartimenti dell'ANAS competenti per il territorio in cui ricadono i suddetti porti;

7) dai presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province nel cui territorio rientrano i porti di cui sopra, o da un loro rappresentante;

8) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune capoluogo di provincia e per ogni comune sede di un porto di interesse nazionale il cui territorio sia compreso nell'ambito di competenza della conferenza organizzativa portuale;

9) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tra le federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti;

10) da sei rappresentanti degli utenti portuali designati uno da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori, commercianti; industriali, spedizionieri, industria cantieristica;

11) dal presidente di ogni ente autonomo di gestione portuale e di ogni azienda dei mezzi meccanici e magazzini che operi in un porto di competenza della conferenza.

Alle conferenze organizzative portuali interessanti i territori di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.



In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore marittimo della sede presso la quale è istituita la conferenza.

I componenti delle conferenze organizzative portuali sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, restano in carica per cinque anni e, dopo la scadenza, possono essere confermati. I componenti che siano nominati nel corso del quinquennio per sopperire ad eventuali vacanze formatesi nelle diverse categorie, rimarranno in carica fino al termine del quinquennio.

Ogni conferenza organizzativa portuale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un segretario titolare e da un segretario supplente, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale dell'Amministrazione.

#### ART. 9.

*(Convocazione e funzionamento delle conferenze organizzative portuali).*

Ciascuna conferenza organizzativa portuale viene convocata dal suo presidente almeno due volte all'anno, ovvero in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze di ciascuna conferenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

### TITOLO II

#### STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

#### ART. 10.

*(Piano nazionale dei porti).*

Per aumentare il grado di competitività e di efficienza dei porti marittimi e per incentivare e migliorare il traffico na-

zionale ed internazionale, il Ministro per la marina mercantile approva il piano nazionale elaborato dal comitato nazionale dei porti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.

Il piano nazionale dei porti:

a) compie la scelta del ruolo e dell'importanza dei diversi porti e quindi indica le priorità degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti, tenendo conto anche della funzione internazionale dei porti che deriva sia dal tipo di traffico esistente che dagli accordi internazionali;

b) determina l'ambito territoriale dei porti in relazione alle esigenze del loro sviluppo, alle caratteristiche qualitative e quantitative del traffico, ai servizi e alle connesse attività industriali, ai collegamenti con il sistema aereo, idroviario, ferroviario e viario nazionale ed internazionale;

c) dispone nuovi insediamenti portuali che si palesino eventualmente necessari in rapporto al prevedibile andamento delle correnti di traffico od a nuove esigenze connesse con lo sviluppo produttivo, determinando il numero, la categoria di appartenenza e la circoscrizione dei medesimi in base alla funzione loro assegnata;

d) stabilisce le linee ed i criteri fondamentali per i piani di ristrutturazione, di conversione e di potenziamento portuali indicando e motivando le priorità ed i tempi da osservarsi per la loro realizzazione;

e) indica la previsione di spesa per tutte le opere e le attrezzature portuali marittime da realizzarsi, specificandone per ciascun porto, a seconda dei casi, l'ammontare da porre a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e dei comuni, nonché degli enti autonomi di gestione portuale, delle aziende dei mezzi meccanici e della Cassa per il Mezzogiorno;

f) per l'esecuzione delle opere previste e per l'ampliamento del demanio

portuale indica in ciascun porto i beni da espropriare e quelli che dovranno essere ceduti dallo Stato;

g) per agevolare l'esecuzione delle opere portuali la cui spesa sia assunta a carico degli enti autonomi di gestione portuali o di altri soggetti pubblici non territoriali, ovvero privati, determina i provvedimenti finanziari e tributari necessari per la concessione di mutui, la misura del contributo da porsi a carico dello Stato, nonché le connesse esenzioni fiscali.

Le previsioni del piano in ordine alla acquisizione delle aree e all'esecuzione delle opere equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti di costruzione, completamento, ampliamento e potenziamento delle opere e attrezzature portuali marittime non possono essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno in mancanza di specifica previsione del piano nazionale dei porti o di apposita delibera del Comitato nazionale dei porti che costituisce variante del piano stesso, una volta che sia approvato nelle forme previste dal successivo articolo 12.

#### ART. 11.

*(Piani regionali dei porti).*

Le regioni marittime elaborano un proprio piano regionale dei porti in conformità col piano nazionale e come sua articolazione. Il Comitato nazionale dei porti lo approva dopo averne verificato la congruità col piano nazionale dei porti e la compatibilità reciproca fra i diversi piani regionali.

#### ART. 12.

*(Approvazione, durata e revisione del piano nazionale dei porti).*

Il piano nazionale dei porti è elaborato dal Comitato nazionale dei porti ed è approvato con decreto del Ministro per la

marina mercantile, previa valutazione del CIPE di conformità con gli indirizzi della programmazione e con il contenuto del piano generale dei trasporti. Il Ministro per la marina mercantile presenta il piano al Parlamento e predispone con apposito disegno di legge le relative autorizzazioni di spesa.

Il piano ha durata decennale. Alla revisione e integrazione del piano si provvede con la stessa procedura di cui al precedente comma.

#### ART. 13.

*(Primo insediamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali).*

Il Ministro per la marina mercantile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

a) ad insediare il Comitato nazionale dei porti;

b) a definire le giurisdizioni territoriali e a determinare le sedi delle conferenze di cui all'articolo 8;

c) a fissare la data entro la quale i presidenti provvederanno alla prima convocazione delle conferenze.

#### ART. 14.

*(Regolamento del Comitato nazionale dei porti).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale dei porti adotterà con propria deliberazione il Regolamento relativo al proprio funzionamento. Tale Regolamento è approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Prima dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, per il funzionamento del Comitato vale, per quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio superiore della marina mercantile.

## ART. 15.

*(Revisione dei piani regolatori portuali).*

Entro il termine di un anno dalla data di approvazione del piano nazionale dei porti, si dovrà provvedere alla revisione dei vigenti piani regolatori dei porti per adeguarli alle previsioni di sviluppo previste dal piano suddetto.

## ART. 16.

*(Spese di organizzazione e di funzionamento).*

Per le spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 500 milioni da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

I compensi per la partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge sono determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle spese di funzionamento del Comitato nazionale dei porti rientra il compenso degli esperti di cui al precedente articolo 5 da determinarsi da parte del Ministro per la marina mercantile con il decreto di nomina, per il quale si applicano criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## N. 558

TITOLO I  
ORGANI  
DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

## ART. 1.

*(Politica portuale, competenze del Ministero della marina mercantile e partecipazione delle Regioni).*

Lo sviluppo e il potenziamento dei porti marittimi si attuano con una politica portuale che ha come obiettivo la creazione di un assetto portuale nazionale unitario, organico e coordinato, competitivo sul piano economico.

Lo sviluppo, il potenziamento e la funzionalità dei porti marittimi sono di competenza del Ministero della marina mercantile, il quale promuove e attua la politica portuale secondo le modalità indicate dalla presente legge nel quadro della programmazione economica e sulla base del piano nazionale dei porti.

Le Regioni, in quanto organismi fondamentali per la programmazione dell'uso del territorio e dello sviluppo economico, partecipano a dette competenze per quanto a loro attribuito dalla presente legge e da altre leggi dello Stato.

## ART. 2.

*(Istituzione ed attribuzioni del Comitato nazionale dei porti).*

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato nazionale dei porti. Esso ha i seguenti compiti:

a) elabora il piano nazionale dei porti anche sulla base delle proposte di programmazione portuale regionale avanzate dalle regioni marittime;

b) esamina periodicamente lo stato di attuazione del piano nazionale nonché

dei piani esecutivi dei porti, formulando osservazioni e proposte, e redige una relazione annuale sullo stato dell'economia portuale e sull'attuazione degli indirizzi di politica portuale già programmati;

c) esamina e dà pareri sui progetti di sviluppo, miglioramento e coordinamento dei collegamenti del sistema dei trasporti marittimi con gli altri sistemi di trasporto;

d) dà parere obbligatorio per l'approvazione dei piani regolatori portuali sotto il profilo della loro rispondenza alle direttive del piano nazionale dei porti;

e) svolge analisi relative alle gestioni portuali ed indica i criteri intesi ad accrescere l'economicità e l'efficienza delle gestioni stesse, con riferimento anche alle tariffe dei servizi portuali;

f) dà parere obbligatorio sulle proposte relative alla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale e di aziende dei mezzi meccanici, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale, nello ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

g) dà parere su tutti gli altri temi portuali per i quali, obbligatoriamente o facoltativamente, sia interpellato dal Ministro della marina mercantile;

h) studia ogni altra questione rilevante per la politica portuale, al fine di aumentare il grado di produttività e di competitività dei porti.

### ART. 3.

#### *(Composizione del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro della marina mercantile, che può all'uopo delegare un Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari delle direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto;

2) dall'ispettore generale della capitaneria di porto o da un suo sostituto;

3) da tre rappresentanti, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e programmazione economica, dal Ministero dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) dal titolare della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

5) da sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale istituita dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tre dalle Federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti;

7) da sei rappresentanti degli utenti portuali, designati da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori; flotta preminente interesse nazionale; commercianti; industriali; spedizionieri;

8) dai presidenti delle Conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 7;

9) da un rappresentante dell'Assoporti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quinquennio.

Gli uffici di segreteria del Comitato sono costituiti da un segretario e da tre vice segretari, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale direttivo della Amministrazione.



## ART. 4.

*(Partecipazione consultiva al Comitato da parte dei presidenti degli Enti di gestione portuale).*

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano, a titolo consultivo, i presidenti degli Enti autonomi portuali.

## ART. 5.

*(Gruppo di lavoro permanente).*

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano a titolo consultivo:

a) un esperto per ciascuno dei seguenti settori:

- 1) economia dei trasporti;
- 2) economia dello sviluppo industriale;
- 3) opere marittime;
- 4) problemi finanziari;
- 5) urbanistica e assetto del territorio;

b) esperti in altri settori che risultino di particolare interesse per l'attività del Comitato, fino ad un massimo di cinque, di cui due designati tra i funzionari del Ministero della marina mercantile.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale dei porti nella sua prima riunione, e durano in carica cinque anni. Essi costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato che ha il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

Tale gruppo elegge nel proprio interno un coordinatore ed imposta la propria attività secondo un programma riferito all'ordine dei lavori del Comitato. Ove occorra, per ricerche e documentazioni di carattere specifico, esso può avvalersi dell'opera di istituti ed enti tecnico-scientifici iscritti

in apposito albo da istituire con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il gruppo di lavoro viene convocato dal coordinatore quando necessario, e comunque almeno una volta al mese.

#### ART. 6.

*(Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro della marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su motivata richiesta di almeno dieci suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Comitato nazionale dei porti si articola in Commissioni in base al proprio regolamento. Ai lavori delle medesime possono partecipare a titolo consultivo gli esperti di cui al precedente articolo.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della pubblica amministrazione in grado di fornire dati ed indicazioni utili per l'attività stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

#### ART. 7.

*(Istituzioni e compiti delle conferenze organizzative portuali).*

Sono istituite le conferenze organizzative portuali dell'Alto Tirreno, del Basso Tirreno, dello Jonio e del Basso Adriatico, dell'Alto Adriatico, della Sicilia, della Sardegna.

Le conferenze si riuniscono periodicamente per formulare raccomandazioni e proposte, collaborando con l'amministrazione della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile, di sua iniziativa o su proposta del Comitato nazionale dei porti, richiede alle conferenze organizzative portuali relativamente ai porti della rispettiva circoscrizione:

a) elementi per la redazione del piano nazionale dei porti anche attraverso la presentazione di proposte di programmazione portuale regionale;

b) osservazioni sull'andamento delle gestioni portuali;

c) parere obbligatorio sulla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale o di aziende dei mezzi meccanici e magazzini, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

d) proposte per la classificazione e specializzazione dei porti;

e) parere su ogni altra questione che abbia rilievo per la politica portuale nazionale.

I pareri di cui al comma precedente devono essere espressi entro il termine di quarantacinque giorni dalla rispettiva richiesta; trascorso tale termine senza formulazione del parere, questo s'intende reso in senso favorevole.

#### ART. 8.

*(Composizione delle conferenze organizzative portuali).*

Il presidente di ciascuna conferenza organizzativa portuale è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta delle regioni interessate.

La conferenza è composta come segue:

1) dai direttori delle direzioni marittime comprese nel rispettivo ambito;

da dei mezzi meccanici e magazzini che operi in un porto di competenza della conferenza.

Alle conferenze organizzative portuali interessanti i territori di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore marittimo della sede presso la quale è istituita la conferenza.

I componenti delle conferenze organizzative portuali sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per cinque anni e, dopo la scadenza, possono essere confermati. I componenti che siano nominati nel corso del quinquennio per sopperire ad eventuali vacanze formatesi nelle diverse categorie, rimarranno in carica fino al termine del quinquennio.

Ogni conferenza organizzativa portuale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un segretario titolare e da un segretario supplente, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale dell'Amministrazione.

#### ART. 9.

##### *(Convocazione e funzionamento delle conferenze organizzative portuali).*

Ciascuna conferenza organizzativa portuale viene convocata dal suo presidente almeno due volte all'anno, ovvero in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze di ciascuna conferenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

TITOLO II  
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE  
PORTUALE

ART. 10.

*(Piano nazionale dei porti).*

Per aumentare il grado di competitività e di efficienza dei porti marittimi e per incentivare e migliorare il traffico nazionale ed internazionale, il Ministro della marina mercantile approva il piano nazionale dei porti elaborato dal Comitato nazionale dei porti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.

Il piano nazionale dei porti:

a) compie la scelta del ruolo e dell'importanza dei diversi porti e quindi indica le priorità degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti, tenendo conto anche della funzione internazionale dei porti che deriva sia dal tipo di traffico esistente che dagli accordi internazionali;

b) determina l'ambito territoriale dei porti in relazione alle esigenze del loro sviluppo, alle caratteristiche qualitative e quantitative del traffico, ai servizi e alle connesse attività industriali, ai collegamenti con il sistema aereo, idroviario, ferroviario e viario nazionale ed internazionale;

c) dispone nuovi insediamenti portuali che si palesino eventualmente necessari in rapporto al prevedibile andamento delle correnti di traffico od a nuove esigenze connesse con lo sviluppo produttivo, determinando il numero, la categoria di appartenenza e la circoscrizione dei medesimi in base alla funzione loro assegnata;

d) stabilisce le linee ed i criteri fondamentali per i piani di ristrutturazione, di conversione e di potenziamento portuali indicando e motivando le priorità ed i tempi da osservarsi per la loro realizzazione;

e) indica la previsione di spesa per tutte le opere e le attrezzature portuali

marittime da realizzarsi, specificandone per ciascun porto, a seconda dei casi, lo ammontare da porre a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e dei comuni, nonché degli enti autonomi di gestione portuale, delle aziende dei mezzi meccanici e della Cassa per il Mezzogiorno;

f) per l'esecuzione delle opere previste e per l'ampliamento del demanio portuale indica in ciascun porto i beni da espropriare e quelli che dovranno essere ceduti dallo Stato;

g) per agevolare l'esecuzione delle opere portuali la cui spesa sia assunta a carico degli enti autonomi di gestione portuali o di altri soggetti pubblici non territoriali, ovvero privati, determina i provvedimenti finanziari e tributari necessari per la concessione di mutui, la misura del contributo da porsi a carico dello Stato, nonché le connesse esenzioni fiscali.

Le previsioni del piano in ordine alla acquisizione delle aree e all'esecuzione delle opere equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti di costruzione, completamente, ampliamento e potenziamento delle opere e attrezzature portuali marittime non possono essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno in mancanza di specifica previsione del piano nazionale dei porti o di apposita delibera del Comitato nazionale dei porti che costituisce variante del piano stesso, una volta che sia approvato nelle forme previste dal successivo articolo 12.

#### ART. 11.

*(Piani regionali dei porti).*

Le regioni marittime elaborano un proprio piano regionale dei porti in conformità col piano nazionale e come sua articolazione. Il Comitato nazionale dei porti lo approva dopo averne verificato la congruità col piano nazionale dei porti e la compatibilità reciproca fra i diversi piani regionali.

## ART. 12.

*(Approvazione, durata e revisione del piano nazionale dei porti).*

Il piano nazionale dei porti è elaborato dal Comitato nazionale dei porti ed è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, previa valutazione del CIPE di conformità con gli indirizzi della programmazione e con il contenuto del piano generale dei trasporti. Il Ministro della marina mercantile presenta il piano al Parlamento e predispone con apposito disegno di legge le relative autorizzazioni di spesa.

Il piano ha durata decennale. Alla revisione e integrazione del piano si provvede con la stessa procedura di cui al precedente comma.

## ART. 13.

*(Primo insediamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali).*

Il Ministro della marina mercantile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

a) ad insediare il Comitato nazionale dei porti;

b) a definire le giurisdizioni territoriali e a determinare le sedi delle conferenze di cui all'articolo 8;

c) a fissare la data entro la quale i presidenti devono provvedere alla prima convocazione delle conferenze.

## ART. 14.

*(Regolamento del Comitato nazionale dei porti).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale dei porti adotterà con propria deliberazione il Regolamento relativo al proprio funzionamento. Tale Regolamento è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Prima dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, per il funzionamento del

Comitato vale, per quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio superiore della marina mercantile.

ART. 15.

*(Revisione dei piani regolatori portuali).*

Entro il termine di un anno dalla data di approvazione del piano nazionale dei porti, si dovrà provvedere alla revisione dei vigenti piani regolatori dei porti per adeguarli alle previsioni di sviluppo previste dal piano suddetto.

ART. 16.

*(Spese di organizzazione e di funzionamento).*

Per le spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 500 milioni da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

I compensi per la partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle spese di funzionamento del Comitato nazionale dei porti rientra il compenso degli esperti di cui al precedente articolo 5 da determinarsi da parte del Ministro della marina mercantile con il decreto di nomina, per il quale si applicano criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.